



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d'Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE

Tra

il Comune di Canonica d'Adda (d'ora in poi denominato "Comune"), con sede legale in Canonica d'Adda, Piazza del Comune 3, Codice Fiscale n. 00342890167 rappresentato dal responsabile dell'Area Gestione Territorio e relative risorse, ..., domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede municipale in Piazza del Comune n.3 del Comune di Canonica d'Adda;

e

l'Associazione ... (d'ora in poi denominata "Associazione"), con sede in ..., via ..., iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Protezione Civile con D.D. Regione Lombardia n. ... del ..., all'Albo Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile con prot.n. ..., afferente all'Associazione Nazionale SNE – Supporto Nazionale Emergenze nonché nell'elenco Organizzazioni di Protezione Civile della Prefettura di Bergamo, iscritta nella consulta delle Organizzazioni di volontariato della Provincia di Bergamo, legalmente rappresentata da ..., nella sua qualità di Presidente;

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 24/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile e della propria determinazione n. ... del ...;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso:

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;
- che la normativa vigente in materia di Protezione Civile obbliga i Comuni di dotarsi di un'adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi comunali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;

- che la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile” disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile;
- che l'art. 22 della predetta Legge riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del sistema regionale della protezione civile, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale;

Dato atto che si rende necessario dotare il Comune di un Gruppo di volontariato per le attività di prevenzione, protezione e soccorso sul territorio, coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia in caso di necessità, anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune ed in possesso di adeguate attrezzature;

Tanto premesso;

SI CONVIENE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per la gestione delle attività di protezione civile, ivi comprese le attività di prevenzione, protezione e soccorso e superamento dell'emergenza sul territorio comunale, in particolare:

A. In situazioni di ordinaria gestione, oppure in collaborazione con la Polizia Locale in previsione di situazioni di rischio:

- Organizzazione di esercitazioni ed attività preventive per temi di rischio, preventivamente concordate in esecuzione a quanto previsto nel Piano di Emergenza Comunale;
- Collaborazione con le strutture Comunali per l'aggiornamento periodico del Piano di Emergenza e la promozione di corsi di formazione specifici nel campo della Protezione Civile;
- L'Associazione si impegna a presenziare, con personale e mezzi adeguati, in occasione di eventi pubblici che prevedano un particolare afflusso di persone organizzati dal Comune.

B. In situazioni di allarme:

- L'Associazione si impegna ad intervenire con volontari e mezzi nel territorio comunale in caso di calamità di qualsiasi genere e specie, come:
 - a) smottamenti, frane, allagamenti, pulizia e di piante e ramaglie che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
 - b) rischio idrogeologico;
 - c) servizio di vigilanza e tutela ambientale;

d) supporto in emergenza, in caso di abbondanti precipitazioni, con l'utilizzo idonei mezzi e personale a richiesta del Comune.

Il supporto tecnico-operativo del personale volontario, specializzato nelle varie tipologie di rischio, è fornito per l'intera durata dell'emergenza e reperibile entro le ventiquattrore.

Allertamento

Nelle situazioni di emergenza, l'allertamento e la conseguente chiamata dovrà essere effettuata direttamente dal legale rappresentante del Comune, ovvero dal Responsabile della Protezione Civile o da persona incaricata.

La chiamata dovrà essere inoltrata al Presidente dell'Associazione, ovvero a persona da esso designata in via formale.

La presente convenzione ha per oggetto soltanto le attività classificate e ricomprese dalla normativa nazionale di Protezione Civile, con conseguente esclusione di ogni altra attività che esula dai suddetti requisiti normativi.

ART. 3

L'Associazione si impegna ad assicurare al Comune una forza coordinata di pronto impiego per gli interventi di Protezione Civile.

ART. 4

Il Comune si impegna:

- a destinare all'Associazione uno spazio al chiuso e coperto, da individuare successivamente e di comune accordo tra le parti della presente convenzione, dotato di utenze elettriche e idriche, ove poter organizzare eventuali incontri / riunioni.
- Mettere a disposizione attrezzature e mezzi di proprietà comunale per uso esclusivo di protezione civile;
- A versare all'Associazione un contributo annuo, pari a € 1.000,00, a titolo di rimborso spese. Sono ammesse a rimborso le sole spese effettivamente sostenute per le finalità istituzionali dell'Associazioni e derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, quali:
 - spese per dotazioni strumentali necessarie per l'espletamento delle attività (materiali di consumo);
 - spese per coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile e per l'assicurazione obbligatoria dei volontari;
 - spese per attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
 - spese generali di funzionamento ed organizzazione del servizio;
 - spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività previste per l'erogazione del servizio;
 - altri oneri indiretti.

ART. 5

L'Associazione si impegna a:

- Garantire, in caso di emergenza, la presenza di volontari per affrontare le necessità delle prime 24 ore: ne assicura la turnazione operativa e, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, si impegna ad attivare ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza;
- Fornire il numero dei cellulari di reperibilità del Presidente e del delegato dell'Associazione;
- Garantire che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato ed a dare immediata comunicazione al Comune di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.
- Garantire la manutenzione ordinaria nonché ad effettuare periodicamente prove per verificare il corretto funzionamento e l'efficienza delle attrezzature di cui al precedente art. 4 della presente Convenzione.
- A presentare all'Amministrazione un rendiconto annuale delle spese sostenute, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Le spese, della tipologia ammessa ai sensi dell'art. 4, devono essere effettivamente sostenute e corredate dei relativi documenti giustificativi di spesa. La presentazione del rendiconto costituisce condizione per l'erogazione del contributo annuale da parte dell'Amministrazione.

ART. 6

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano debitamente informati, formati ed addestrati, conformemente alla vigente normativa in materia di formazione dei volontari di Protezione Civile, ovvero in possesso delle necessarie cognizioni tecnico/pratiche oltre ad un'adeguata dotazione di protezione individuale (DPI), come previsto *ex lege*.

ART. 7

L'Associazione si impegna a garantire, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 117/17, che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità verso terzi.

ART. 8

L'Associazione, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle proprie attrezzature logistiche, strumentazioni e mezzi di lavoro, e qualora ne fosse necessario, si avvale anche delle infrastrutture, delle attrezzature e dei mezzi che il Comune si impegna a mettere a disposizione previa adeguata copertura assicurativa.

I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dal Comune all'Associazione per le finalità di protezione civile vengono affidati in comodato d'uso a titolo gratuito al gruppo dei volontari e da essi devono essere mantenuti efficienti ed in buono stato di conservazione.

In particolare, il Comune cede in comodato d'uso il pickup modello "Mitsubishi L200" con targa GL180RH. L'Associazione potrà utilizzare il veicolo per le medesime finalità di cui ai precedenti commi e, in ogni caso, conformemente alle finalità di cui al "Bando per

l'erogazione di contributi, su base triennale, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature, destinato al volontariato organizzato di protezione civile, operativo ed iscritto nell'albo regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia" approvato con D.d.s. del 20 ottobre 2022 - n. 15029.

L'associazione si impegna a provvedere al pagamento di tutte le eventuali multe contestate durante il periodo di utilizzo. In caso contrario l'Amministrazione, avvalendosi degli art. 196 e 84 del Nuovo Codice della Strada, agirà nei confronti dell'effettivo trasgressore come prescrive la legge.

Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari (es. sostituzione pezzi, gravi danni al mezzo, ecc.), che si rendessero necessari in conseguenza di un non appropriato uso del veicolo.

L'uso dell'automezzo dovrà essere effettuato in maniera tale da restare, in qualsiasi caso, coperto dall'assicurazione per esso stipulata. Tutti i veicoli sono coperti da assicurazione R.C.A. a norma delle vigenti leggi, a carico dell'Amministrazione. I danni procurati all'interno del veicolo, sia volontari che involontari, sono a completo carico dell'associazione anche se provocati da terzi. In caso di collisione con altri veicoli è necessaria la compilazione completa e controfirmata, da entrambe le parti in causa, del modulo C.I.D. allegato ai documenti di circolazione per accelerare le pratiche inerenti al risarcimento del danno. In caso di sinistro per il quale il conducente dichiara, sotto la propria responsabilità, la colpevolezza di altri veicoli con i conducenti dei quali non abbia potuto stipulare idoneo modello C.I.D., contestualmente all'apposizione della firma sul contratto, autorizza l'Amministrazione a rivalersi contro di esso in sede civile per l'intero importo dei danni subiti dal veicolo, e in sede penale per tutti gli effetti derivanti da dichiarazioni mendaci. L'associazione si impegna comunque a fornire entro le 24 ore dall'incidente tutte le informazioni possibili riguardo le cause di eventuali danni ed a raccogliere informazioni e dati di eventuali veicoli coinvolti in caso di sinistro. L'associazione assume a proprio carico ogni responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dall'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato, esonerando espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per gli eventuali danni derivanti a cose o persone dall'utilizzo dell'automezzo.

ART. 9

Nel caso in cui si verificano nel territorio comunale eventi di particolare gravità che comportino a carico dell'Associazione spese straordinarie per la gestione dell'emergenza, tali spese dovranno essere preventivamente assentite ed autorizzate direttamente dal Comune e, successivamente dallo stesso rimborsate previa esibizione di relativa documentazione.

ART. 10

La presente convenzione avrà durata dall'01/03/26 al 31/12/28. La convenzione può essere rinnovata per un periodo di ulteriori tre anni, previa manifestazione del consenso di entrambe le parti, da confermarsi mediante scambio di corrispondenza entro trenta giorni dalla scadenza.

Qualunque modifica alla presente convenzione non può avere luogo e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.

ART. 11

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.

ART. 12

La risoluzione di controversie eventualmente insorgenti fra il Comune a causa della presente convenzione dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla soluzione di cui al primo comma, la controversia sarà affidata alla competenza del Tribunale di Bergamo.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio ai principi di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e alle altre norme in materia di Enti Locali e deleghe di funzioni agli Enti Locali, al Codice Civile nonché alla legislazione nazionale e regionale in materia di Protezione Civile.

Si rinvia al Piano Comunale di emergenze approvato dal Comune.

Letto, firmato e sottoscritto

per l’Associazione ...

Il Presidente

...

per il Comune di Canonica d’Adda

Il responsabile dell’Area Gestione territorio
e relative risorse

...